



**Comune di San Miniato**  
**Provincia di Pisa**

**Settore n. 3 – Servizi Tecnici**

**AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA  
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E COMMISSIONE DI QUALITA'**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- l'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che "Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6";

- l'articolo 151, comma 1 della legge regionale 10 novembre 2014 stabilisce che "[...] l'esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice può essere delegato dalla Regione [...] ai comuni singoli o associati, purché dotati di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche";

- l'articolo 249, comma 1 della medesima legge regionale n. 65/2014 stabilisce che "Fino all'esercizio da parte della Regione della facoltà di delega della funzione relativa all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 151, resta in vigore la delega ai comuni singoli o associati di cui all'articolo 87, comma 1, della l.r. 1/2005";

- l'articolo 153 della legge regionale n. 65/2014 stabilisce costituzione, composizione e funzionamento della commissione per il paesaggio che esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con riferimento alla tutela e alla valorizzazione che la legge pone attraverso specifica disciplina;

Visto l'articolo 4 del vigente Regolamento Edilizio che regola compiti e funzionamento della "commissione per il paesaggio";

Visto l'articolo 36 delle norme di attuazione del vigente Piano Strutturale che istituisce la "commissione di qualità" per il perseguimento dell'obiettivo di miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica delle più significative trasformazioni urbane e territoriali che interessano il territorio comunale;

Visto l'articolo 147 delle norme di attuazione del vigente Regolamento Urbanistico il quale dispone che i membri della "commissione per il paesaggio" svolgono anche le funzioni di "commissione di qualità";

Vista l'informativa alla Giunta Comunale nella seduta del 14 gennaio 2020 con la quale si dà atto che il Dirigente del Settore n. 3 Servizi Tecnici è chiamato a predisporre gli atti necessari per la selezione dei tre candidati a membri esterni della "commissione per il paesaggio" e "commissione di qualità", mediante avviso pubblico e valutazione per *curricula* e con la quale si dà atto inoltre della opportunità di assegnare alla "commissione per il paesaggio" le ulteriori funzioni di "autorità competente" di cui all'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, nei procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) relativi ad atti di pianificazione territoriale e urbanistica;

Ritenuto di procedere alla nomina dei tre membri della "commissione per il paesaggio" e "commissione di qualità" con le ulteriori funzioni sopra indicate, previo avviso pubblico di selezione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 141 del 14.02.2020 con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico;

Visto il decreto del sindaco n. 16 del 22 agosto 2019 con il quale sono state attribuite le funzioni di dirigente del Settore n. 3 Servizi Tecnici fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco;

Visto l'articolo 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche e integrazioni;

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto

## **RENDE NOTO**

### **Articolo 1 Indizione della selezione**

E' indetta una selezione pubblica per *curricula* per la nomina dei 3 (tre) membri della "commissione per il paesaggio", esperti in materia paesaggistica e ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 2 della legge regionale n. 65/2014, e della "commissione di qualità" prevista dall'articolo 36 delle norme di attuazione del vigente Piano Strutturale e disciplinata dagli articoli da 146 a 152 delle norme di attuazione del vigente Regolamento Urbanistico.

### **Articolo 2 Requisiti per l'ammissione**

In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla "commissione per il paesaggio" possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica, ai sensi dell'articolo 153, comma 6 della legge regionale n. 65/2014:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;

b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;

c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.

I medesimi membri della "commissione per il paesaggio" costituiscono, con l'integrazione del Dirigente del Settore n. 3 Servizi Tecnici avente funzione di Presidente, la "commissione di qualità" istituita ai sensi dell'articolo 36 delle norme di attuazione del vigente Piano Strutturale e disciplinata dall'articolo 147 delle norme di attuazione del vigente Regolamento Urbanistico.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

### **Articolo 3 Modalità di presentazione della domanda di ammissione**

La domanda dovrà essere redatta sul modello allegato, sottoscritta dal candidato e dovrà riportare l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l'anno di iscrizione al relativo Ordine professionale.

I candidati dovranno altresì dichiarare la loro piena disponibilità a presenziare la commissione per il tempo occorrente il disbrigo delle pratiche all'esame della medesima sia in orario antimeridiano che pomeridiano.

La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione:

a) fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
b) curriculum professionale, redatto su modello europeo e sottoscritto dal candidato, nel quale dovranno essere indicati: dati anagrafici, titolo di studio posseduto, numero e anno di iscrizione all'albo professionale, esperienza posseduta, eventuali ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio;

c) dichiarazione, resa nelle forme previste dagli articoli 38 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e già contenuta nel modello di domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta dal candidato anche in formato elettronico, di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di non avere procedimenti penali in corso; di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale;

d) autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, già contenuta nel modello di domanda di ammissione alla selezione.

Ogni eventuale variazione di residenza o di indirizzo di posta elettronica dovrà essere comunicata all'amministrazione comunale mediante pec o lettera raccomandata.

Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate con precisione le generalità del richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce o in formato digitale alla domanda o al curriculum.

#### **Articolo 4**

##### ***Termini di scadenza per la presentazione della domanda***

La domanda e i suoi allegati dovranno pervenire al Comune di San Miniato entro le **ore 12:00 del giorno 17 marzo 2020**, mediante una delle seguenti modalità:

a) consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di San Miniato in Via Vittime del Duomo n. 8 - San Miniato (PI);

b) spedita a mezzo posta raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di San Miniato, Ufficio Protocollo - Via Vittime del Duomo n. 8 - 56028 San Miniato (PI); in tal caso, ai fini del rispetto del termine di presentazione, farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante;

c) trasmessa tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:  
**comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it** In tal caso domanda ed allegati dovranno essere prodotti in formato pdf e firmati digitalmente.

Con riferimento al sistema elettronico di trasmissione della domanda, si precisa che la stessa verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in presenza di sottoscrizione di tutti i documenti in formato digitale.

Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, o con un giorno di sciopero degli uffici comunali o degli uffici postali, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili.

Sul plico o nella PEC relativa alla candidatura deve essere riportata la dicitura: "*Domanda di candidatura a componente della commissione per il paesaggio*".

L'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

L'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

Non saranno esaminate le domande prive delle generalità del candidato ovvero carenti della firma in calce a domanda o al curriculum.

#### **Articolo 5**

##### ***Nomina***

La nomina dei membri della "commissione per il paesaggio" e della "commissione di qualità" è effettuata con atto deliberativo della giunta comunale e ad insindacabile giudizio della medesima, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature ammissibili predisposta dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici

in relazione ai requisiti di idoneità all'ammissione nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

La deliberazione è corredata dai *curricula* dei membri nominati e dagli esiti motivati della valutazione comparativa delle candidature, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 2 nonché l'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L'importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nel territorio di San Miniato.

La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.

La durata in carica della "commissione per il paesaggio" e "commissione di qualità" corrisponde a quella del mandato elettivo del Sindaco.

Alla scadenza del termine, le due commissioni si intendono prorogate di diritto fino alla nomina delle nuove commissioni e comunque per non oltre un anno dalla scadenza.

I membri esterni della "commissione per il paesaggio" e "commissione di qualità" non possono essere rieletti.

I membri esterni delle suddette commissioni che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo preventivamente comunicato al Dirigente del Settore 3 - Servizi Tecnici, decadono dalla carica e la giunta comunale procede alla loro sostituzione avvalendosi della graduatoria dei candidati utilizzata in sede di nomina.

## **Articolo 6** ***Incompatibilità***

Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altri enti e amministrazioni pubbliche, possono esprimersi, anche in sede di controllo, sugli stessi progetti oggetto di valutazione della commissione per il paesaggio.

Per tutta la durata del mandato i membri esterni della "commissione per il paesaggio" e "commissione di qualità" nonché i tecnici ad essi legati in associazione professionale, non possono svolgere attività professionale di alcun tipo nel territorio comunale, né di natura pubblica né privata, fatta salva la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina.

Il membro delle suddette commissioni che si trovi in conflitto di interessi in ragione di rapporti professionali e/o di parentela con l'autore o il committente di un progetto, non può presenziare al suo esame e deve allontanarsi dalla seduta al momento della sua valutazione. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.

La carica di membro della "commissione per il paesaggio" e "commissione di qualità" è incompatibile con quella di membro della "commissione urbanistica".

## **Articolo 7** ***Attribuzione e compiti della commissione per il paesaggio e commissione di qualità***

La "commissione per il paesaggio" costituisce l'organo tecnico dell'amministrazione comunale per l'espressione del parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito del procedimento disciplinato dall'articolo 146 del Codice.

Con riferimento agli interventi e alle opere soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi del D.P.R. 31/2017, il parere della "commissione per il paesaggio" non è obbligatorio.

La "commissione per il paesaggio" svolge anche le funzioni di "commissione di qualità", istituita ai sensi dell'articolo 36 delle norme di attuazione del vigente Piano Strutturale comunale e disciplinata dagli articoli da 146 a 152 delle norme di attuazione del vigente Regolamento Urbanistico comunale, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica delle più significative trasformazioni urbane e territoriali che interessano il territorio comunale.

La "commissione per il paesaggio" svolge inoltre le funzioni di "autorità competente" di cui all'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, nei procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) relativi ad atti di pianificazione territoriale e urbanistica.

## **Articolo 8** ***Funzionamento dei lavori della commissione per il paesaggio***

La "commissione per il paesaggio" viene convocata dal Dirigente del Settore 3 - Servizi Tecnici o suo delegato mediante posta elettronica ordinaria o pec.

I lavori della "commissione per il paesaggio" sono supportati da un segretario verbalizzante nominato dal suddetto Dirigente fra il personale amministrativo del settore, il quale sottoscrive con i membri i verbali redatti e ne tiene l'archivio.

I progetti sottoposti all'esame della "commissione per il paesaggio" sono illustrati dal relativo responsabile del procedimento, senza diritto di voto.

La commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

Per le funzioni di "commissione di qualità" valgono le disposizioni sopra indicate limitatamente a:

a) convocazione da parte del Dirigente del Settore 3 - Servizi Tecnici o suo delegato mediante posta elettronica ordinaria o pec;

b) lavori della commissione supportati da un segretario verbalizzante nominato dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici fra il personale amministrativo del settore, il quale sottoscrive con i membri i verbali redatti e ne tiene l'archivio;

c) progetti sottoposti all'esame della commissione illustrati dal relativo responsabile del procedimento, senza diritto di voto;

d) verbali delle sedute della commissione riuniti in apposito registro custodito presso il Servizio Urbanistica e Paesaggio.

La "commissione di qualità" è composta dagli stessi membri della "commissione per il paesaggio" ai quali è aggiunto il Dirigente del Settore 3 - Servizi Tecnici con funzione di presidente e diritto di voto.

La "commissione di qualità" delibera con la presenza di almeno tre membri tra i quali il presidente e si esprime a maggioranza, nel qual caso il verbale della seduta deve riportare le motivazioni di ciascuno dei membri.

Sono oggetto di valutazione obbligatoria e vincolante della commissione di qualità i progetti indicati agli articoli 151 e 152 delle norme di attuazione del vigente Regolamento Urbanistico.

Il presidente ha facoltà di ammettere alle adunanze della "commissione di qualità" il tecnico professionista autore del progetto da esaminare, al fine di acquisire chiarimenti diretti sullo stesso. Il progettista deve in ogni caso allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della lettura della relazione istruttoria da parte del tecnico responsabile del procedimento e dell'inizio della successiva discussione. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.

Le funzioni di "autorità competente" nei procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) relativi ad atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono svolte dai tre membri della "commissione per il paesaggio" secondo le attività indicate all'articolo 13 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10.

I lavori della "commissione per il paesaggio" afferenti le suddette attività nei procedimenti VAS sono supportati sotto l'aspetto operativo dal personale amministrativo del settore che verbalizza, esegue le comunicazioni e tiene l'archivio dei documenti.

## **Articolo 9** **Disposizioni finali**

L'amministrazione comunale ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso di selezione o di riaprire il termine stesso, di modificare od integrare l'avviso, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa.

La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico implica l'accettazione delle norme regolamentari del Comune di San Miniato.

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.

Il Comune di San Miniato, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 aggiornato con decreto legislativo n. 101/2018, informa che tratterà i dati contenuti nelle domande e nei *curricula*, esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti relativi al presente avviso.

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda:

- è affisso all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi;

- è pubblicato sul sito internet del Comune: [www.comune.san-miniato.pi.it](http://www.comune.san-miniato.pi.it);

- è trasmesso alle Università degli Studi di Pisa e di Firenze, agli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri delle Province di Pisa, all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Pisa e all'Ordine dei Geologi della Toscana.

San Miniato, 14.02.2020

Allegato fac simile di domanda

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Antonino Bova